



COMUNE DI MONTECRETO
Provincia di Modena

C.A.P. 41025 - Via Roma, n. 24 - Tel. 0536/63722 - 63517 Fax 0536/63470
E-mail: segreteria@comune.montecreto.mo.it C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore: Ufficio Ragioneria - N. 33/18 del 28/11/2017

DETERMINAZIONE N. _____ DEL _____.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE FONDO PER LE RISORSE
DECENTRATE ANNI 2017**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i vigenti C.C.N.L. per il personale del comparto delle "Regioni - Autonomie Locali" 31/3/1999 (revisione del sistema di classificazione del personale), 1/4/1999 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), 14/9/2000 (c.d. "code" contrattuali), 5/10/2001 (biennio economico 2000-2001), 22/1/2004 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), 9/5/2006 (biennio economico 2004-2005), 11/04/2008 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) e 31/07/2009 (biennio economico 2008 - 2009);

Considerato che si rende necessario attivare le procedure per la definizione del fondo per l'anno 2016;

Visto l'art. 31 del CCNL 22/1/2004, secondo cui:

"1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31 dicembre 2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.

2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. *a, b, c, f, g, h, i, j, l*, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1 aprile 1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5 ottobre 2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1 aprile 1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. *d, e, k, m, n*, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi

quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1 aprile 1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5 ottobre 2001, art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.

4. omissis....

5. Resta confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1 aprile 1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.”;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27/12/2013 ad oggetto: “indirizzo per la costituzione fondo trattamento accessorio anno 2014/2015”, è stato individuato nel responsabile dell'Area amministrativa contabile la posizione organizzativa competente a costituire, con propria determinazione, i fondi di alimentazione del salario accessorio;

Preso atto che con la medesima deliberazione sono state fornite le seguenti linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di disciplina delle risorse decentrate:

1) si conferma l'integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 15, comma 2, CCNL 1/4/1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa per un importo di € 2.849,83 (*“In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza”*), fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15 (*“3. La disciplina prevista dal comma 2, non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 4. Gli importi previsti dal ... comma 2 possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.”*);

2) Visto la volontà dell'Amministrazione Comunale di integrare le risorse variabili del fondo per una quota pari al 50% delle sponsorizzazioni ed equivalente ad € 2.830,00 per l'anno 2017;

Visto l'art. 9 comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30/7/2010 il quale prevede che – a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 – l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visto il comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha modificato l'art. 9 comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. sostituendo alle parole *“e sino al 31/12/2013”* le altre parole *“e sino al 31/12/2014”* e ha inoltre introdotto nella parte finale del testo dell'art. 9 comma 2-bis il seguente periodo *“A decorrere dall'1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*, rendendo strutturale, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa;

Considerato che, come da circolare n. 20 del 8/5/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal 1/1/2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;

- Non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- Le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'art. 9 comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010).

Richiamata la propria determinazione n. 56 del 15/10/2010 con la quale si provvedeva alla determinazione dei fondi per le risorse decentrate anni 2007 – 2010, queste ultime in complessivi € 43.869,37 di cui € 31.345,85 per risorse stabili ed € 12.523,52 per risorse variabili e dato atto che in queste ultime sono incluse le risorse ex art. 15 comma 1 lettera k) CCNL 01/04/1999, di cui “sterilizzabili” (ex deliberazione delle Sezioni Riunite di Controllo della Corte dei Conti n. 51 del 410/2011) € 5.160,00 per incentivi per progettazione interna ex art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006;

Richiamata la propria determinazione n. 73 del 31/12/2015 di costituzione del fondo anno 2015;

Richiamata la propria determinazione n. 22 del 11/4/2016 di costituzione del fondo anno 2016;

Vista la deliberazione n. 51 del 4/10/2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite di controllo, la quale, nell'esaminare una questione di massima concernente l'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30.07.2010, n. 122, precisa, tra l'altro, quanto segue:

che le sole risorse che affluiscono al fondo che siano state destinate al compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all'erogazione di compensi legati agli incentivi per la progettazione e per l'avvocatura interna devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 31 maggio 2010, n. 78;

che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazioni non si sottraggono alla regola generale e devono pertanto essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis citato, in quanto a differenza delle risorse destinate ai progetti interni ed agli avvocati comunali “sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”;

che per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010 occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a detta finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna”;

Considerato che per l'anno in esame non risultano dovute somme destinate a compensare i nuovi “Incentivi per funzioni tecniche” in conformità a quanto previsto dalla Corte dei Conti sezioni riunite n. 7/2017, ai fini della loro inclusione o meno nei tetti di spesa previsti, come da dichiarazione del Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che nuovamente così prevede: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla*

riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

Richiamate le disposizioni dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017 che così recita: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. ...”

Considerata la normativa sopra richiamata si rende necessario provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2017 nel rispetto delle norme vigenti e secondo le consolidate interpretazioni ed orientamenti giurisprudenziali ed in particolare:

- L’anno di riferimento per il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non è più il 2015, bensì il 2016;
- Non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio;
- Vengono consolidate le decurtazioni apportate nell’anno 2016 per effetto dell’applicazione dei previgenti vincoli ex art. 1, comma 236 della Legge 208/2015

Dato atto che nel corso del 2017 non sono previste cessazioni;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017 nel quale sono state stanziare le risorse per contrattazione integrativa;

Rilevato che la determinazione del fondo risorse decentrate anno 2017 si può sintetizzare nei seguenti dati:

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	note
Risorse stabili	32.985,66	32.985,66	
	4.552,23	4.552,23	Riduzione parte stabile per rispetto limite tetto fondo stabile ex art. 9 comma 2-bis (consolidamento decurtazione anni 2011 – 2014)
Totale risorse stabili	28.433,43	28.433,43	Tetto fondo parte stabile
Risorse variabili	6.726,57	6.934,83	
Risorse sterilizzabili Incentivi progettazione interna art. 92 D. lgs. 163/2006			
Totale risorse variabili	6.726,57	6.934,83	
	326,74	535,00	Riduzione per rispetto limite fondo 2016
Totale risorse variabili	6.399,83	6.399,83	Tetto fondo parte variabile
Fondo rideterminato	34.833,26	34.833,26	
+ Risorse sterilizzabili Incentivi progettazione interna art. 92 D. Lgs.			

1632006			
Totale	risorse	34.833,26	34.833,26
decentrate			

Considerato che gli orientamenti in materia consigliano di consolidare le decurtazioni operate in parte variabile in riduzione della parte stabile del fondo, mettendosi così al riparo da possibili disequilibri futuri del fondo, dovuti all'impossibilità di stanziare, in anni successivi, risorse variabili;

Considerato che la decurtazione applicata al fondo 2015 è pari alla somma che l'ente avrebbe dovuto decurtare nel 2014 per effetto della disposizione, per cui è pari alla differenza tra il limite del fondo 2010, € 38.709,37 e il limite del fondo 2010 adeguato alla riduzione di personale, pari ad € 34.157,14 generando una differenza pari ad € 4.552,23, imputata, per le considerazioni viste sopra, tutta in parte stabile;

Datto atto pertanto che il **fondo risorse decentrate anno 2017** del Comune di Montecreto, alla luce delle considerazioni di cui sopra ed al netto delle conseguenti riduzioni, risulta quantificato in complessivi **€ 34.833,26 così suddiviso:**

Parte stabile: € 28.433,43

Parte variabile: € 6.399,83

Ritenuto dovere procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2017;

Dato atto che il Comune di Montecreto ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2016 e i vincoli di riduzione della spesa del personale di cui alla L. n. 296/2006;;

Visto il T.U. sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000 e s.m. e i.);

Attesa la propria competenza ai sensi della delibera G.M. n. 44/2000 e del provvedimento del Sindaco n. 1 del 2/01/2017;

DETERMINA

- 1) di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato;
- 2) di individuare i fondi per le risorse decentrate 2017 come da tabelle depositata agli atti del presente ufficio da cui risulta un totale pari ad **€ 34.833,26** di cui parte stabile **€ 28.433,43** e parte variabile **€ 6.399,83** (non sono previsti fondi per progettazione e spese tecniche).
- 3) di prendere atto che le somme riportate in tabella sono impegnate sugli appositi capitoli dei bilanci di previsione per gli anni 2017, ai sensi dell'art 183, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASTELLI ANGIOLINA

.....

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA**

